

WEBINAR

QUALCOSA è CAMBIATO!

**Novità in materia di Patrocinio a spese dello Stato nella
Mediazione e Negoziazione**

D.M. del 01.08.2023

FIRENZE 26 ottobre 2023

REGOLE GENERALI E INQUADRAMENTO NORMATIVO

ART. 24 COSTITUZIONE

Fonte costituzionale del beneficio è la norma che sancisce l'inviolabilità della difesa in ogni stato e grado.

- *«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»*

D.P.R. 115/2002

Testo Unico in materia di spese di Giustizia

- **ART.1- Oggetto:** *Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato... (1)*
- **ART.2 - (Ambito di applicazione):** *1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.*

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 10 del 20.01.2022

«dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2 e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia».

Inquadramento Normativo

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

**(MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E
COMMERCIALI)**

Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità).(1)

In vigore dal 18/10/2022

Modificato da: Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149 Articolo 7

- 1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.**
- 2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.**

(1) Per gli effetti prodotti e l'applicazione delle modifiche apportate dal [D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#), a decorrere dal 18 ottobre 2022, si veda l'art. 41 del predetto D. Lgs.

Segue Mediazione: ARTT. 15 TER – 15 UNDECIES

Art 15 ter: Condizioni reddituali per l'ammissione

Art. 15 quater: Istanza per l'ammissione anticipata

Art. 15 quinquies: Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato

Art. 15 sexies: Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata

Art- 15 septies: Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma

Art. 15 octies: determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato

Art. 15 novies: revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

Art. 15 decies: sanzioni e controlli da parte della Guardia di Finanza

Art. 15 undecies: Disposizioni finanziarie

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

(Negoziazione Assistita)

Art. 11-bis

(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)

1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo.
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Segue Negoziazione Assistita

ARTT. 11 TER – 11 UNDECIES

Art. 11 ter: Condizioni per l'ammissione

Art. 11 quater: istanza per l'ammissione anticipata

Art. 11 quinquies: Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione e nomina dell'avvocato

Art. 11 sexies: Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione anticipata

Art. 11 septies: Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma

Art. 11 octies: Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato

Art. 11 novies: Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

Art. 11 decies: sanzioni e controlli da parte della Guardia di Finanza

Art. 11 undecies: Disposizioni finanziarie

ART. 35 D. LGS. 149/2022

Attuazione della Legge Delega n. 206 del 26.11.2021

Art. 35 D. Lgs 149 del 10.10.2022:

«Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, **hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023** e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

La norma, quindi, non è retroattiva.

**REGOLE GENERALI
ISTITUZIONE DEL PATROCINIO
D.P.R. 115 del 30/05/2002**

ART. 74, II° comma, D.P.R. 115/2002

“È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.

AMBITO DI APPLICABILITÀ

ART. 75, I° comma, D.P.R. 115/2002

“L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.

D.M. 110/2023

Art. 2: Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero

Comma 1) lett. n): *«indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a*

spese dello Stato». **Nota:** *All'Art. 1 si legge: «ritenuta, al fine di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali, la necessità di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilità o invalidità dell'atto giudiziario»*

È CONSIGLIABILE DEPOSITARE LA DELIBERA DI AMMISSIONE CON L'ATTO INTRODUTTIVO E, IN MANCANZA, LA COPIA DELL'ISTANZA E DI TUTTI GLI ALLEGATI CON INDICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

REQUISITI SOGGETTIVI

Hanno diritto ad essere ammessi al beneficio:

- I cittadini italiani;
- Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti per avere in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare il permesso di soggiorno;
- Gli apolidi;
- Gli enti e associazioni senza fini di lucro;
- I richiedenti protezione umanitaria e/o internazionale.

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

ART. 76, I° comma, D.P.R. 115/2002

*“Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **€ 12.838,01**”.*

REDDITO IMPONIBILE

Costituisce reddito imponibile la somma dei **redditi conseguiti dalla parte istante e dai familiari conviventi.**

Costituiscono reddito imponibile, non solo il reddito IRPEF, ma anche **i redditi soggetti ad imposta sostitutiva.**

REDDITO IMPONIBILE

Costituisce, altresì, reddito imponibile il **contributo al mantenimento percepito per i figli**. La Corte di Cassazione, II Sez. Civ., con l'Ordinanza n. **24378/2019** ha statuito che *“Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, devono essere indicati e considerati anche gli assegni di mantenimento percepiti mensilmente dai componenti il nucleo familiare”*. Ovvero, il contributo al mantenimento dei figli, pur non costituendo reddito ai fini Irpef, **concorre nella determinazione dell'ammontare del limite di reddito previsto per l'accesso al beneficio in quanto l'art. 76, comma 3, D.p.r. 115/02** *“stabilisce che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi “imponibili” ai fini Irpef risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi esenti, soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta”*.

REDDITO PERSONALE

Si tiene conto del **solo reddito della persona istante quando oggetto del giudizio sono diritti della personalità** oppure nei casi in cui **gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare** (art. 74, IV° comma).

Nei procedimenti civili, a differenza di quelli penali, non è prevista l'elevazione dei limiti di reddito di €. 1.032,00 per ogni componente familiare di cui all'art. 92 D.P.R. 115/2002.

Ai fini della prova del reddito, l'art. 79 D.P.R. 115/2002 prevede che il richiedente deve allegare all'istanza una **dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.**

La dichiarazione deve, altresì, contenere **l'impegno della parte istante a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.**

La dichiarazione va, quindi, aggiornata anno per anno nei termini di legge.

In mancanza, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sesta Sez. Civile, in ultimo con l'ordinanza n. 9727/2022, il giudice dispone la revoca.

DEROGHE

- Non possono essere ammessi al beneficio i soggetti condannati in via definitiva per i reati indicati **nell'art. 76, comma 4 bis**, D.P.R. 115/2002;
- Sono ammissibili al beneficio a prescindere dal reddito **le persone offese dai reati indicati nell'art. 76 comma 4 ter D.P.R. 115/2002;**
- Sono ammissibili, inoltre, **i minori stranieri non accompagnati** (art. 76, comma 4 quater, D.P.R. 115/2002);
- Sono ammissibili, altresì, **i figli minori o maggiorenni non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dall'altro genitore o dal convivente o da persona legata da relazione affettiva** (art. 76, comma 4 quater, D.P.R. 115/2002);

ISTANZA PER L'AMMISSIONE E REQUISITI

Nell'istanza è necessario indicare a pena di inammissibilità:

- **Le generalità ed il codice fiscale** del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare;
- **L'oggetto del procedimento** in maniera puntuale e specifica e la domanda che si intende proporre. In caso di procedimento pendente indicare il numero di ruolo;
- **Le enunciazioni in fatto e in diritto** al fine di valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende fare valere (ex art. 122 D.P.R. 115/2002);
- Il **reddito percepito dal richiedente** comprensivo dei redditi percepiti dagli altri componenti il nucleo familiare;
- Il richiedente deve, altresì, **specificare di non aver riportato condanna penale definitiva per i reati indicati nell'art. 76 d.p.r. 115/2002**. Tale dichiarazione deve essere indicata nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e sottoscritta dal richiedente;
- **Per i minori di età e per le persone amministrate o soggette a tutela**, l'istanza deve essere formulata dal rappresentante legale e autorizzata, qualora occorra, dal giudice tutelare.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

La **dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, I comma, lett. O) del D.P.R. 445/2000 nella quale il richiedente deve indicare il reddito complessivo percepito dal medesimo e da tutti i componenti il proprio nucleo familiare nell'anno fiscale che precede la domanda con l'impegno alle comunicazioni relative alle variazioni (cfr art. 76 e 79 d.p.r. 115/20002). Il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, può produrre una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione (cfr Corte Costituzionale, Sent. n. 157 del 20.07.2021).

(FAC SIMILE DELLA DICHIARAZIONE SUL SITO DEL COA FIRENZE)

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscrittonato a.....il
.....e residente in C.F.
.....ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, I comma, lettera o) del D.P.R. n.
445/2000,

DICHIARA CHE

il reddito annuo complessivo ai fini della presente istanza (comprensivo del reddito dei familiari conviventi) prodotto in Italia nell'anno..... ammonta a €.

il reddito annuo complessivo ai fini della presente istanza (comprensivo del reddito dei familiari conviventi) prodotto all'estero nell'anno..... ammonta a €sussistendo, quindi, le condizioni di reddito previste per l'ammissione. Il sottoscritto, preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è attualmente pari a **€ 12.838,01** si impegna a comunicare, fino a che il processo non sarà definito, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell'anno precedente, che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di un anno dal momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o dall'eventuale precedente comunicazione di variazione. Dichiaro, inoltre, di non aver riportato condanne (sentenza definitiva) per i reati di cui agli artt. 416*bis* c.p., 291*quater* del T.U. di cui al D.P.R. 23/01/1973 n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 e 74, comma 1, T.U. di cui al D.P.R. 309/90 nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Dichiaro, altresì, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste.

ULTERIORI DOCUMENTI

In generale

- Per le istanze relative ai procedimenti di separazione: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- Per i procedimenti di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio: omologa o sentenza di separazione dei coniugi;
- Per i procedimenti minorili nei quali è stato nominato un curatore speciale o un tutore: provvedimento di nomina;
- Nei giudizi nei quali si è convenuti: copia dell'atto notificato;
- Per le impugnazioni: provvedimento da impugnare;
- Per le procedure esecutive: titolo esecutivo e/o atto ricevuto

Per le procedure di mediazione e negoziazione

- Per le procedure di mediazione, se parte attivante, occorre specificare che trattasi di mediazione ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 modificato in D. L. 69/2013.
- Per le procedure di negoziazione specificare che trattasi delle ipotesi di cui all'art. 3 comma 1) L. 132/2014 (improcedibilità).
- **Tutti i documenti ritenuti utili per la valutazione della non manifesta infondatezza della domanda.**

PROVA DEL REDDITO

Non occorre depositare la dichiarazione dei redditi né tantomeno l'Isee in quanto ciò che richiede la legge è la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente il beneficio. L'Isee non ha, infatti, alcuna rilevanza ai fini dell'ammissione al beneficio.

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Quarta Penale, con la Sentenza n. 46159 del 17 dicembre 2021, in relazione al reato di cui al D.P.R. 115/2002 art. 95, per aver falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dello Stato, ha precisato che ***“L'Isee (acronimo di “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”) è un metodo per calcolare, valutare e confrontare la situazione economica di una famiglia. Lo stesso non si limita al solo reddito percepito, ma prende in considerazione la situazione economica, e dunque anche il patrimonio immobiliare e mobiliare della famiglia. L'Isee è spesso necessario quando si richiede una prestazione sociale o previdenziale agevolata...”*** omissis.....”*L'Isee, dunque, è un criterio non valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata”*.

REDDITI DA COMPUTARE

- **I redditi di ciascun familiare convivente**, ad eccezione del caso in cui gli interessi del richiedente siano in contrasto con quello degli altri familiari o dei procedimenti relativi a diritti della personalità;
- **Le pensioni di invalidità** o comunque tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione. **Sono escluse le indennità di accompagnamento** in quanto tale **sussidio** non ha natura di reddito ma è funzionale all’assistenza necessaria ai disabili;
- Sussidi, borse di studio, ecc.;
- **Assegno di separazione o divorzio** in favore del coniuge e **contributo al mantenimento percepito per i figli conviventi**;

Segue REDDITI DA COMPUTARE

- Eventuali proventi (ad es. reddito di cittadinanza);
- Interessi percepiti su somme depositate su conti correnti, i proventi da fondi di investimento oppure gli interessi di BOT, CCT, BTP, ecc.;
- Redditi esenti da Irpef ma soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. redditi da locazione a cedolare secca);
- Proventi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (cfr Cass. Penale, Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362; Interpello Agenzia delle Entrate, risposta n. 313).

COMPETENZA

ART. 124, D.P.R. 115/2002

Contrariamente a ciò che avviene nei giudizi penali, amministrativi e tributari, nel procedimento civile le istanze per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato si presentano al **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove la causa pende o deve essere radicata.**

Per i giudizi pendenti dinanzi alla **Suprema Corte di Cassazione** la competenza è del COA del **luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o da impugnare.**

Nella Mediazione e Negoziazione (Art. 15 *quinquies* D. Lgs. 28/10 e Art. 11 *quinquies* D. L. 13272014): L'istanza va presentata al COA del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione (mediazione) o del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia (negoziato).

DELIBERA DI AMMISSIONE

L'art. 126 del D.P.R. 115/2002 dispone che il COA, entro 10 giorni dalla presentazione, verifica l'ammissibilità dell'istanza ovvero se ricorrono o meno le condizioni di reddito e **se sussiste il requisito della non manifesta infondatezza del diritto** che si intende far valere e ammette la parte istante in via anticipata. La domanda produce i suoi effetti dal momento della presentazione. L'ammissione del COA avviene in via provvisoria ed anticipata, fatte salve le definitive valutazioni del Giudice (art. 126 T.U.S.G.).

Gli artt. 15 quinquies d. lgs. 28/2010 e 11 quinquies d. l.132/0214 prevedono che il COA, entro venti giorni dalla presentazione, verificata l'ammissibilità, ammetta l'interessato al patrocinio in via anticipata e provvisoria.

LE INTEGRAZIONI

Qualora i documenti allegati all'istanza non siano completi o siano necessari chiarimenti, **il Consiglio dell'Ordine può richiedere al difensore della parte istante le integrazioni dovute**, che dovranno pervenire nel termine assegnato. **In mancanza l'istanza verrà archiviata.**

MANCATA AMMISSIONE DA PARTE DEL COA

Gli **artt. 15 *sexies* d.lgs. 28/2010 e 11 *sexies* d. l. 132/2014** prevedono che contro il rigetto della domanda di ammissione la parte istante può proporre **ricorso**, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha adottato la delibera (ai sensi dell'art. 99, commi 2,3, e 4 del D.P.R. 115/02).

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

Gli artt. 15 *novies* del d. lgs. 28/2010 e 11 *novies* del d. l. 132/2014 prevedono che il **provvedimento di revoca dell'ammissione compete al COA** che ha deliberato l'ammissione in via anticipata e che contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che lo ha adottato. Si applica l'art. 99, commi 23, e 4 del D.P.R. 115/02.

DEPOSITO ISTANZE

UTILIZZO DEL GESTIONALE SFERA

- Per i richiedenti che hanno già nominato il difensore **le istanze devono essere depositate dal difensore nominato sul gestionale Sfera**. Ciò consente alla segreteria ed alla Commissione di «dialogare» con i difensori per la richiesta di eventuali integrazioni e alla segreteria di trasmettere prontamente l'istanza, i documenti allegati e la delibera all'ufficio finanziario e all'autorità giudiziaria.
- Il portale è operativo dal 01.02.2018 - Sul sito dell'Ordine si trova il link per il collegamento, ci si registra accedendo a «**area riservata iscritti**».
- L'istanza deve essere compilata usando il format proposto e firmata digitalmente.
- Ciò consente la visualizzazione dello stato dell'istanza, un «archivio» digitale dell'istanza, dei documenti e della delibera e la possibilità di accesso e visione da parte del difensore.
- Non possono essere accettate le istanze inviate a mezzo pec.

LA PIATTAFORMA PER LE ISTANZE DEL D.M.

01.08.2023 (Mediazione e Negoziazione)

Il deposito: le istanze di ammissione si depositano sul gestionale Sfera.

La trasmissione delle istanze di conferma: Dovrebbe essere istituita una nuova piattaforma che consenta ai COA di dialogare con il Ministero della Giustizia e al Ministero della Giustizia con il MEF.

La piattaforma di comunicazione tra COA e Ministero: non è ancora dato sapere quale sia la piattaforma tra COA e MINISTERO e tra MINISTERO e MEF.

ALTRE NOTIZIE IN MATERIA DI COMPENSAZIONE CREDITI (Legge di bilancio 2023)

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 778 L. 208/2015) aveva introdotto la possibilità di compensare i crediti degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con ogni imposta e tassa e con i contributi dovuti per i dipendenti.

La nuova legge di bilancio 2023 (comma 860 L. 197/2022) ha consentito la compensazione anche con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense. Ha anche aumentato il tetto massimo di spesa per le compensazioni fino a 40 milioni di euro. La premessa per accedere alla compensazione (sul sito della Cassa ci sono le relative notizie) è l'opzione per il pagamento dei contributi con il modello F24. Il codice tributo (6868), la finestra temporale (dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno) e le modalità: l'avvocato dovrà emettere fattura, registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione. Si tratta di una piattaforma telematica predisposta dal MEF dove gli avvocati inseriscono la domanda di compensazione certificando che si tratta di crediti già liquidati, con decreto di pagamento definitivo e dichiarazione contestuale che il credito non è ancora stato pagato.

Per utilizzare il credito: lo stato del pagamento si segue sul portale Istanza Web: quando la fattura si trova nello stato «*lordo esecutivo*» è il momento di aprire la procedura di compensazione.

Segue: compensazione crediti legge di bilancio 2023

REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA P.C.C.

Registrazione alla piattaforma: Occorre la pre-registrazione alla piattaforma crediti commerciali (P.C.C.) che si richiede al funzionario dell'ufficio spese di giustizia del Tribunale che effettua il riconoscimento del professionista e lo inserisce nella piattaforma.

Ottenute le credenziali di accesso: si inseriranno le singole fatture e l'autocertificazione dell'avvenuta liquidazione del credito, decreto non opposto, credito non pagato.

Cosa fa il MEF: Il MEF seleziona i crediti ammessi alla compensazione e comunica all'avvocato l'accoglimento della sua richiesta di compensazione intero importo, si può utilizzare anche frazionandolo).

Cosa fa la piattaforma: comunica al MEF l'elenco dei crediti ammessi per la compensazione, dati anagrafici e fiscali dell'avvocato/creditore, importo in compensazione. Comunica al Tribunale l'elenco delle fatture ammesse in modo che il funzionario provveda alla chiusura della «liquidazione», annoti l'ammissione alla compensazione ed eviti la duplicazione di pagamento.

*GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!*